

11 ottobre 2019

Categorie: **Iva > Corrispettivi**

Buoni acquisto/regalo, quando scatta il corrispettivo

Autore: **Sandra Pennacini**

Mentre gli studi professionali sono ancora impegnati con i dichiarativi – attività tipicamente pre-estiva –, le attività economiche si avviano a larghi passi verso le festività natalizie. Le idee regalo sono sempre difficili da trovare, e per questa ragione va sempre più diffondendosi l'abitudine di ricorrere ai buoni regalo.

I buoni regalo, che più genericamente altro non sono che buoni acquisto che vengono successivamente donati, vengono acquistati presso gli esercizi artigianali o commerciali a fronte di un pagamento immediato, ed in un secondo momento spesi presso gli esercizi stessi - da parte del beneficiario del buono regalo –, costituendo la forma di pagamento per l'acquisto di beni e servizi resi.

Giova dunque ricordare quale sia il corretto trattamento ai fini IVA dei buoni acquisto, con connessi adempimenti relativi al rilascio di scontrino fiscale – ricevuta fiscale – documento commerciale, cui deve sottostare l'incasso di una somma di denaro a fronte del rilascio di un buono spesa, buono che sarà solo nel seguito utilizzato da parte del detentore del buono a titolo di corrispettivo della prestazione di servizi resa o dei beni acquistati.

La definizione di buono-corrispettivo

Primariamente, occorre ricordare che, **a partire dal 1° gennaio 2019, il trattamento dei buoni di acquisto è parzialmente mutato rispetto al passato**, a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 633/72 (articolo 6-bis e 6-ter) con il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141, emanato a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2016/1065/UE.

Il sovra menzionato articolo 6-bis del D.P.R. n. 633/72 fornisce la definizione di “buono-corrispettivo”: si tratta dello strumento che contiene **l'obbligo di essere accettato come corrispettivo** a fronte di una cessione di beni o prestazioni di servizi. Sul buono (o sulla documentazione ad esso allegata) devono essere indicati i beni o i servizi da cedere o prestare e/o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Le condizioni di utilizzo del buono costituiscono un aspetto essenziale ai fini della definizione dell'operazione che viene posta in essere nel momento in cui il buono viene emesso, e da tale definizione discende il trattamento ai fini IVA.

Buoni monouso e multiuso

La norma, infatti, distingue in buoni in “monouso” e “multiuso”.

Si definisce “**monouso**” il buono che **definisce dettagliatamente le condizioni che ne consentono la spendita**, identificando pertanto immediatamente il regime IVA applicabile.

Il buono “**multiuso**”, invece, normalmente stabilisce esclusivamente l'importo della spesa da esso rappresentata, senza stabilire a priori quali beni possano acquistati con il buono stesso, o quali servizi prestati.

A seguire, alcuni esempi di buono monouso, e relative considerazioni in merito al momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.

Esempio di buono monouso (servizi)

Acquisto presso un salone di estetica per la fruizione di un trattamento cosmetico, del valore di 80 euro.

In questa circostanza il buono identifica chiaramente il tipo di servizio che sarà reso all'atto dell'utilizzo del buono stesso (il trattamento cosmetico).

L'operazione posta in essere, quindi, è a tutti gli effetti l'incasso anticipato di un servizio che sarà reso in un secondo momento. Ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. n. 633/72 l'incasso anticipato del corrispettivo relativo ad un servizio da rendersi in seguito fa scattare l'immediata l'esigibilità dell'imposta: essendo noto il corrispettivo, e il tipo di prestazione, è altresì nota anche l'aliquota IVA applicabile. Da tutto ciò discende che il centro estetico dovrà certificare il corrispettivo all'atto dell'emissione del buono, indipendentemente da quando lo stesso sarà fruito.

L'esempio sopra riportato riguarda la prestazione di un servizio, ma il medesimo ragionamento vale anche nel caso di cessioni di beni, laddove tali beni siano individuati con certezza (es. buono per l'acquisto di un determinato oggetto), oppure, anche se non individuati specificatamente, sia comunque nota ed identificabile l'aliquota IVA applicabile.

Esempio di buono monouso (cessioni di beni)

Acquisto in un negozio di borse e valigeria di un buono spesa di 100 euro, valevole per l'acquisto di una borsetta.

In questo caso l'oggetto del buono non è del tutto determinato, posto che non è "quella borsetta", ma comunque sufficientemente determinato da rendere certa quale sia l'aliquota applicabile al bene che in futuro sarà venduto dietro rilascio del buono (una borsetta). Anche in questo caso, pertanto, il pagamento risulta essere avvenuto in via anticipata, e pertanto il corrispettivo si considera conseguito ai fini IVA all'atto del rilascio del buono. Anche in questo caso, quindi, il negozio dovrà certificare il corrispettivo all'atto dell'emissione del buono, indipendentemente da quando lo stesso sarà fruito.

La caratteristica del buono monouso è dunque quella di identificare l'operazione posta in essere sin dal momento dell'emissione. Da ciò discende la conseguenza che l'operazione deve essere subito assoggettata ad IVA, in quanto assimilata ad un pagamento anticipato del prezzo di cessione.

Diverso, invece, è il caso del "buono multiuso", che non identifica quali beni o servizi potranno essere fruiti, ma indica solo un tetto di spesa nell'ambito di attività che prevedono più aliquote IVA, rendendo quindi impossibile predeterminare il trattamento IVA definitivo.

Esempio di buono multiuso (cessione di beni)

Acquisto in un negozio di prodotti biologici ed alimenti naturali di un buono spesa del valore di euro 50,00.

In questo caso il buono non prevede per l'acquisto di quali beni potrà essere speso, rendendo impossibile determinare quale possa essere l'aliquota IVA definitiva, posto che i prodotti biologici ed alimenti naturali sono assoggettati ad aliquote differenziate.

Nel caso del buono multiuso, posto che l'aliquota IVA non è identificata né identificabile all'atto dell'emissione, nel momento in cui il buono viene acquistato non si realizza altro che un mero passaggio di denaro (fuori campo ex articolo 2 D.P.R. n. 633/72). In questo caso, pertanto, non si verifica l'esigibilità dell'imposta, e di conseguenza non vi sarà rilascio di ricevuta fiscale/scontrino. L'imposta dovrà essere assolta nel successivo momento in cui l'operazione si considera come effettuata, che in questo caso corrisponde al momento in cui il buono multiuso viene accettato a titolo di pagamento (totale o parziale) del corrispettivo dell'avvenuta cessione di beni.

FISCAL FOCUS LIVE

Diretta Live

REGISTRATORE TELEMATICO

Funzionamento e obblighi

12 Novembre 2019

Ore: 15.30 - 17.30

ISCRIVITI

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it